

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna  
**Policlinico S.Orsola - Malpighi**  
Dipartimento di Emergenza/Urgenza,  
Chirurgia Generale e dei Trapianti  
**Unità Operativa Radiologia Dott. L. Barozzi**  
**Sezione Nuove Patologie**

[www.aosp.bo.it/rad2](http://www.aosp.bo.it/rad2)

**REGIO DECRETO 28 GENNAIO 1935, n. 145 (GU n. 058 del 09/03/1935)**  
**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**  
**DELLE NORME CONTENUTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI**  
**SANITARIE, PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI RADIOLOGIA**  
**E RADIUMTERAPIA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE**  
**N.58 DEL 9 MARZO 1935)**

PD: S9350721

URN: urn:nir:stato:regio.decreto:1935-01-28;145

**Preambolo**

*VITTORIO EMANUELE III*

*PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA*

*VISTO L'ART. 358 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE;*

*SENTITO IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ;*

*UDITO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO;*

*SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;*

*SULLA PROPOSTA DEL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO,  
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO; ABBIAMO DECRETATO E  
DECRETIAMO:*

È APPROVATO L'UNITO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME,  
CONTENUTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, PER LA DISCIPLINA DEGLI  
IMPIANTI DI RADIOLOGIA E RADIUMTERAPIA, COMPOSTO DI 27 ARTICOLI, VISTO,  
D'ORDINE NOSTRO, DAL CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI  
STATO, MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO.

ORDINIAMO CHE IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SIA  
INSERTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO  
D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO  
OSSERVARE.

*DATO A ROMA, ADDÌ 28 GENNAIO 1935*

*VITTORIO EMANUELE*

*MUSSOLINI.*

*VISTO, IL GUARDASIGILLI: SOLMI.*

*REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, ADDÌ 4 MARZO 1935 - ANNO XIII*

*ATTI DEL GOVERNO, REGISTRO 357, FOGLIO 28. - MANCINI.*

## **Annexo A**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME, CONTENUTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI RADIOLOGIA E RADIUMTERAPIA (TIT. II, CAP. V, SEZ. X).**

### **SEZIONE I. DELLE AUTORIZZAZIONI AD APRIRE ED ESERCITARE STABILIMENTI, ISTITUTI, GABINETTI E AMBULATORI DI RADIOTERAPIA E DI RADIUMTERAPIA.**

#### **ART. 1.**

PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE AD APRIRE ED ESERCITARE STABILIMENTI, ISTITUTI, GABINETTI O AMBULATORI DOVE SI USANO, A SCOPO TERAPEUTICO, SOSTANZE RADIOATTIVE O RAGGI X OCCORRE PRESENTARE AL PREFETTO DOMANDA NELLA QUALE SIANO INDICATI:

- a) LE GENERALITÀ E IL DOMICILIO DEL RICHIEDENTE;
- b) L'USO AL QUALE LO STABILIMENTO, L'ISTITUTO, IL GABINETTO O L'AMBULATORIO È DESTINATO;
- c) I PERIODI DI TEMPO NEI QUALI ESSO È APERTO AL PUBBLICO;
- d) GLI APPARECCHI CHE VI SONO INSTALLATI.

L'AUTORIZZAZIONE È NECESSARIA ANCHE PER L'APERTURA E L'ESERCIZIO DI REPARTI DI RADIOTERAPIA E RADIUMTERAPIA PRESSO OSPEDALI O ALTRI ENTI AVENTI FINALITÀ DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA O DI ASSISTENZA SOCIALE.

#### **ART. 2.**

A CORREDO DELLA DOMANDA, INDICATA NELL'ARTICOLO PRECEDENTE, DEBONO ESSERE ALLEGATI:

1/A BOLLETTA DEL VERSAMENTO ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLA TASSA DI CONCESSIONE PREVEDUTA NELL'ART. 17;

2/A PARERE DELL'UFFICIALE SANITARIO;

3/A DICHIARAZIONE, CONTROFIRMATA DAL RICHIEDENTE E VISTATA DAL PODESTÀ, RILASCIATA DAI DOTTORI IN MEDICINA SPECIALIZZATI CHE ASSUMONO LA DIREZIONE TECNICA E OGNI RESPONSABILITÀ CIRCA IL FUNZIONAMENTO DEI SINGOLI REPARTI SPECIALIZZATI. ALLA DICHIARAZIONE DEBONO ESSERE UNITI IL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE E I DOCUMENTI ATTI A DIMOSTRARE CHE I DOTTORI PREDETTI SONO IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI NEL PRIMO COMMA DELL'ART. 197 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE;

4/A PIANTA PLANIMETRICA, NELLA SCALA 1:100, DEGLI AMBIENTI DESTINATI ALLE CURE ED EVENTUALMENTE AL RICOVERO DEGLI INFERMI SOTTOPOSTI A CURA, FIRMATA DAL RICHIEDENTE E DA UN INGEGNERE E VISTATA DAL PODESTÀ;

5/A NOTA DESCRITTIVA, CORREDATA DI DISEGNI, FIRMATA DAL RICHIEDENTE E DA UN INGEGNERE, VISTATA DAL PODESTÀ, CONTENENTE ANCHE L'INDICAZIONE SE SI TRATTI DI PROGETTO O DI IMPIANTI GIÀ IN ATTO, NELLA QUALE SIANO POSTI IN PARTICOLARE RILIEVO:

- a) I LOCALI PER ISOLAMENTO DEGLI INFERMI AFFETTI DA MALATTIA CONTAGIOSA E PER APPARECCHI DI DISINFEZIONE;
- b) QUELLI PER DEPOSITO DI PELLICOLE, CON L'INDICAZIONE DELLE MISURE PRECAUZIONALI ADOTTATE PER EVITARE INCENDI, ESPLOSIONI E SVILUPPI DI GAS ESPLOSIVI;
- c) GLI AMBIENTI DELLA LAVANDERIA, LE LATRINE E LE FOGNATURE;

6/A SCHEMA DI REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI ACCETTAZIONE DEGLI INFERMI, CON L'INDICAZIONE SE VI SIANO REPARTI E TURNI DI CURA DI BENEFICENZA, PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA E DI PRONTO SOCCORSO, PER IL FUNZIONAMENTO INTERNO E PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI SERVIZIO DAL PUNTO DI VISTA DELL'IGIENE.

### **ART. 3.**

QUANDO TRATTASI DI AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALL'ESERCIZIO DI STABILIMENTI, ISTITUTI, GABINETTI E AMBULATORI CHE UTILIZZANO SOSTANZE RADIOATTIVE A SCOPO TERAPEUTICO, LA NOTA DESCRITTIVA, DELLA QUALE È CENNO NEL N. 5 DELL'ARTICOLO PRECEDENTE, DEVE ANCHE CONTENERE L'INDICAZIONE DELLE QUALITÀ E QUANTITÀ DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE E DEL LORO CONFEZIONAMENTO, DEL LOCALE NEL QUALE VENGONO CONSERVATE ABITUALMENTE LE SOSTANZE MEDESIME, DEL SISTEMA DI CUSTODIA DI ESSE, DEI MEZZI CON I QUALI SI PROVVEDE AL LORO EVENTUALE TRASPORTO.

INOLTRE, ALLA NOTA PREDETTA DEBONO ESSERE UNITI I CERTIFICATI DI MISURA DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE, RILASCIATI DAL LABORATORIO DI FISICA DELLA SANITÀ PUBBLICA, E, NEI CASI IN CUI SI PROVVEDA ALLA ESTRAZIONE DELLA EMANAZIONE, LA DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO ADIBITO ALLO SCOPO, LA PIANTA DEI LOCALI DOVE SI PRATICA LA ESTRAZIONE E LA DICHIARAZIONE DI UN TECNICO LAUREATO CHE ASSUME LA DIREZIONE E LA RESPONSABILITÀ DELLE OPERAZIONI INERENTI ALLA ESTRAZIONE STESSA.

LA PIANTA PREDETTA DEVE ESSERE FIRMATA DAL RICHIEDENTE, DA UN INGEGNERE E VISTATA DAL PODESTÀ; LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE REDATTA NEI SENSI INDICATI NEL N. 3 DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

### **ART. 4.**

NEL CORSO DI CIASCUN BIENNIO GLI STABILIMENTI, ISTITUTI, GABINETTI E AMBULATORI, INDICATI NELL'ART. 1, SONO ISPEZIONATI DAL MEDICO PROVINCIALE.

NELLE DETTE ISPEZIONI IL MEDICO PROVINCIALE È, DI REGOLA, ASSISTITO DA UN TECNICO, DESIGNATO DAL PREFETTO.

LE VISITE SONO ESEGUITE ALLA PRESENZA DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE.

DEL RISULTATO DELLE VISITE E DEGLI EVENTUALI RILIEVI È ESTESO VERBALE IN DOPPIO ORIGINALE, DEI QUALI UNO È TRASCritto IN APPOSITO REGISTRO TENUTO DAL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE E L'ALTRO TRASMESSO AL PREFETTO.

AMBEDUE GLI ORIGINALI DEBBONO ESSERE FIRMATI DAL MEDICO PROVINCIALE, DAL TECNICO CHE ASSISTE E DAL TITOLARE AUTORIZZATO O DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL MEDESIMO. SE QUESTI RIFIUTA DI INTERVENIRE O DI FIRMARE IL VERBALE, DEVE FARSENE MENZIONE, INDICANDONE I MOTIVI.

IL MINISTRO DELL'INTERNO E IL PREFETTO POSSONO DISPORRE IN QUALSIASI MOMENTO ISPEZIONI STRAORDINARIE.

#### **ART. 5.**

GLI ISTITUTI SCIENTIFICI, CHE UTILIZZANO APPARECCHI DI RADIOTERAPIA E RADIUMTERAPIA, DEBBONO FARNE DENUNZIA AL PREFETTO, CON L'INDICAZIONE DEL NUMERO DEGLI APPARECCHI E DELLE LORO CARATTERISTICHE PRINCIPALI.

IL PREFETTO RILASCI UNA DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DELLA DENUNZIA.

### **SEZIONE II. DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'IMPIEGO E IL COMMERCIO DI APPARECCHI E DI MATERIALE DESTINATI A USO RADIOLOGICO E RADIUMTERAPICO.**

#### **ART. 6.**

CHIUNQUE POSSIEDE APPARECCHI PER RAGGI X, FISSI O PORTATILI, CHE NON SIANO ADIBITI AGLI SCOPI INDICATI NELL'ART. 1, DEVE FARNE DENUNZIA AL PREFETTO, ENTRO IL TERMINE DI QUINDICI GIORNI DALL'ACQUISTO.

NELLA DENUNZIA DEBBONO ESSERE INDICATI:

- a) LE GENERALITÀ E IL DOMICILIO DEL DENUNZIANTE;
- b) IL NOME DELLA CASA PRODUTTRICE DELL'APPARECCHIO E LA SUA PROVENIENZA;
- c) LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'APPARECCHIO;
- d) L'USO AL QUALE È DESTINATO.

IL PREFETTO RILASCI AL DENUNZIANTE APPOSITA DICHIARAZIONE DALLA QUALE RISULTINO TUTTI GLI ELEMENTI DESCRITTI NEL COMMA PRECEDENTE.

#### **ART. 7.**

ENTRO LO STESSO TERMINE PREVEDUTO NELL'ART. 4, IL MEDICO PROVINCIALE ISPEZIONA I LOCALI NEI QUALI SI TROVANO APPARECCHI PER RAGGI X, FISSI O PORTATILI, INDICATI NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

TALI ISPEZIONI HANNO LO SCOPO DI ACCERTARE:

- a) CHE GLI APPARECCHI DENUNZIATI CORRISPONDANO A QUELLI ESISTENTI NEI LOCALI;
- b) CHE GLI IMPIANTI SIANO ESEGUITI A REGOLA D'ARTE E MANTENUTI IN PERFETTA EFFICIENZA IN MODO DA NON PRESENTARE PERICOLO PER IL PERSONALE ADDETTOVI E PER IL PAZIENTE;
- c) CHE GLI APPARECCHI SIANO ADOPERATI PER GLI SCOPI DENUNZIATI;
- d) CHE SIANO OSSERVATE TUTTE LE ALTRE PRESCRIZIONI DELLA LEGGE E DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

A TALI ISPEZIONI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 4.

#### **ART. 8.**

PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE A DETENERE SOSTANZE RADIOATTIVE, COMUNQUE CONFEZIONATE, DESTINATE PER LA CESSIONE, A QUALSIASI TITOLO, ANCHE IN TEMPORANEO USO, A ENTI O PRIVATI, OCCORRE PRESENTARE DOMANDA AL PREFETTO, NELLA QUALE SIANO INDICATE LE GENERALITÀ E IL DOMICILIO DEL RICHIEDENTE E L'USO AL QUALE LE SOSTANZE DETENUTE SONO DESTINATE.

LA DOMANDA, OLTRE CHE DALLA BOLLETTA DEL VERSAMENTO ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLA TASSA DI CONCESSIONE PREVEDUTA NELL'ART. 17, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DAI DOCUMENTI DESCRITTI NELL'ART. 3.

L'AUTORIZZAZIONE NON È NECESSARIA QUANDO SI TRATTA DI VENDITA DI APPARECCHI O PREPARATI CONTENENTI NON PIÙ DI MEZZO MILLIGRAMMO DI RADIOELEMENTO.

#### **ART. 9.**

È FATTO DIVIETO ALLE PERSONE AUTORIZZATE, AI SENSI DELL'ARTICOLO PRECEDENTE, A DETENERE SOSTANZE RADIOATTIVE, DI FARNE CESSIONE IN USO, ANCHE A TITOLO GRATUITO, A PERSONE NON MUNITE DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA E CHE NON SIANO ABILITATE ALL'ESERCIZIO DELLA RADIOLOGIA.

È OBBLIGO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE DI ACCERTARE CHE IL RICHIEDENTE SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI.

IL CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE DUECENTO A DUEMILA.

IL DIVIETO DI CUI NEL PRIMO COMMA NON SI APPLICA PER LA CESSIONE DI SOSTANZE RADIOATTIVE AGLI ISTITUTI SCIENTIFICI CHE ADOPERANO RADIO A SCOPO NON TERAPEUTICO.

#### **ART. 10.**

I FABBRICANTI E I RIVENDITORI DI APPARECCHI RADIOLOGICI SONO OBBLIGATI A TENERE UN REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEGLI APPARECCHI, NEL QUALE DEBBO NO ESSERE ANNOTATI:

- a) IL NOME DELLA CASA PRODUTTRICE DELL'APPARECCHIO E LA SUA PROVENIENZA, LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL MEDESIMO, LA DATA DI ACQUISTO O DI FABBRICAZIONE;
- b) LE GENERALITÀ DEGLI ACQUIRENTI, IL NOME DELLA CASA PRODUTTRICE DELL'APPARECCHIO E LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL MEDESIMO, LA DATA DI VENDITA.

ESSI, INOLTRE, DEBBO NO NOTIFICARE AL PREFETTO DELLA PROVINCIA OVE L'ACQUIRENTE RISIEDE, ENTRO IL TERMINE DI OTTO GIORNI DALLA VENDITA, IL NOME, COGNOME E DOMICILIO DELL'ACQUIRENTE MEDESIMO. IL CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA FINO A LITE TRECENTO.

IL PREFETTO E IL MINISTRO PER L'INTERNO POSSONO DISPORRE, IN QUALSIASI MOMENTO, ISPEZIONI A MEZZO DEL MEDICO PROVINCIALE O DI ALTRO PERSONALE TECNICO PER ACCERTARE LA REGOLARE TENUTA DEL REGISTRO PREDETTO.

SI APPLICANO A TALI ISPEZIONI LE DISPOSIZIONI STABILITE NELL'ARTICOLO 4.

#### **ART. 11.**

NON POSSONO ESSERE POSTI IN COMMERCIO O COMUNQUE ADOPERATI SCHERMI PER RADIOLOGIA, RADIOGRAFICI E RADIOSCOPICI, SE NON SIANO STATO SOTTOPOSTI A CONTROLLO DEL LABORATORIO DI FISICA DELLA SANITÀ PUBBLICA E MUNITI DI APPOSITO CONTRASSEGNO, APPOSTO DAL LABORATORIO SUDDETTO, SECONDO IL MODELLO APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO.

IL CONTROLLO DEGLI SCHERMI DI PRODUZIONE NAZIONALE E L'APPOSIZIONE DEL CONTRASSEGNO POSSONO, SU RICHIESTA DEL PRODUTTORE, ESSERE EFFETTUATI PRESSO LA FABBRICA.

LE SPESE PER IL CONTROLLO, LIQUIDATE IN BASE ALLA TARIFFA APPROVATA CON DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO, DI CONCERTO CON QUELLO PER LE FINANZE, SONO A CARICO DEI RICHIEDENTI.

CHIUNQUE PONE IN COMMERCIO O ADOPERA SCHERMI CHE NON SIANO MUNITI DEL CONTRASSEGNO SUDDETTO È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE CENTO A DUEMILA.

#### **ART. 12.**

IL CONTROLLO AGLI SCHERMI PER RADIOLOGIA, PREVEDUTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE, DEVE ACCERTARE CHE GLI STESSI SIANO FABBRICATI A REGOLA D'ARTE, IN MODO DA DARE SICURO AFFIDAMENTO DELLA BONTÀ DELLE OSSERVAZIONI E CHE IN PARTICOLAR MODO CORRISPONDANO AI SEGUENTI REQUISITI:

- a) SCHERMI RADIOGRAFICI: MINIMA INERZIA, NITIDEZZA DELL'IMMAGINE; ASSENZA DI GRANA;
- b) SCHERMI RADIOSCOPICI: MINIMA INERZIA; NITIDEZZA DELL'IMMAGINE; ASSENZA DI GRANA; IMPERMEABILITÀ ALLA SUDORAZIONE DELL'EPIDERMIDE DEL PAZIENTE.

#### **ART. 13.**

LE AUTORITÀ DOGANALI SONO TENUTE A SEGNALARE AI PREFETTI DELLE PROVINCE DI DESTINAZIONE QUALUNQUE ARRIVO DALL'ESTERO DI APPARECCHI RADIOLOGICI, SOSTANZE RADIOATTIVE E SCHERMI PER RADIOLOGIA, NONCHÉ IL NOME E IL DOMICILIO DEI DESTINATARI DEL MATERIALE STESSO.

#### **ART. 14.**

I POSSESSORI DI PREPARATI DI RADIO SONO OBBLIGATI A CONSERVARE TALI PREPARATI IN UNA SCATOLA DI PIOMBO CHE ABBAIA IN TUTTE LE DIREZIONI LO SPESSORE DI ALMENO CINQUE CENTIMETRI.

I PREPARATI CHE SONO DESTINATI AD USO RADIOLOGICO COME MEZZI DI CONTRASTO DEBBONO ESSERE CHIMICAMENTE PURI E PORTARE SULL'ETICHETTA DEL RECIPIENTE CHE LI CONTIENE, IN MODO BEN VISIBILE, LA DICITURA: \_CHIMICAMENTE PURO - PER USO RADIOLOGICO\_.

SALVA L'APPLICAZIONE DI MAGGIORI PENE, NEL CASO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO PIÙ GRAVE, IL CONTRAVVENTORE ALLE DISPOSIZIONI SUDDETTE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE CENTO A MILLE.

#### **ART. 15.**

I REPARTI OVE SI USANO A QUALSIASI SCOPO SOSTANZE RADIOATTIVE E RAGGI X DEBBONO ESSERE PROVVEDUTI DEGLI OPPORTUNI MEZZI DI DIFESA TANTO PER IL PERSONALE MEDICO QUANTO PER IL PERSONALE DI ASSISTENZA.

SALVA L'APPLICAZIONE DI MAGGIORI PENE NEL CASO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO PIÙ GRAVE, IL CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE CENTO A MILLE.

#### **ART. 16.**

I MATERIALI ANTI X DEBBONO PORTARE IMPRESSA, IN MODO INDELEBILE, L'INDICAZIONE DEI MILLIMETRI DI PIOMBO A CUI CORRISPONDONO. SE LO SPESSORE NON È UNIFORME, DEVE ESSERE INDICATO SOLTANTO L'EQUIVALENTE DEL MINIMO SPESSORE.

IL PREFETTO E IL MINISTRO PER L'INTERNO HANNO FACOLTÀ DI DISPORRE IN QUALSIASI MOMENTO I CONTROLLI NECESSARI PER ASSICURARSI DELL'OSSERVANZA DELLA DISPOSIZIONE SUDDETTA.

SALVA L'APPLICAZIONE DI MAGGIORI PENE NEL CASO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO PIÙ GRAVE, CHIUNQUE PONE IN COMMERCIO O COMUNQUE

ADOPERI MATERIALI ANTI X MANCANTI DELL'INDICAZIONE PRESCRITTA O CHE ABBIANO INDICAZIONE SUPERIORE A QUELLA EFFETTIVA È PUNITO CON L'AMMENDA DA LITE CENTO A MILLE.

### **SEZIONE III. DISPOSIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE E DELLA TASSA DI ISPEZIONE PREVEDUTE NELL'ART. 196 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE.**

#### **ART. 17.**

IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE, INDICATA NELL'ARTICOLO 196 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, È EFFETTUATO MEDIANTE VERSAMENTO DIRETTO ALL'UFFICIO DEL REGISTRO COMPETENTE PER TERRITORIO.

L'IMPORTO DELLA TASSA È RIMBORSATO QUANDO L'AUTORIZZAZIONE RICHIESTA NON SIA STATA CONCESSA.

#### **ART. 18.**

LA TASSA ANNUA DI ISPEZIONE, INDICATA NELL'ART. 196 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, È CORRISPOSTA IN DUE RATE CHE SCADONO IL DIECI APRILE E IL DIECI OTTOBRE DI OGNI ANNO.

PER LA FORMAZIONE DELLA MATRICOLA DEI DEBITORI DELLA TASSA, PER LA COMPILAZIONE DEI RUOLI E PER OGNI ALTRO ADEMPIMENTO RELATIVO AL PAGAMENTO E ALLA RISCOSSIONE DELLA MEDESIMA, SI APPLICANO LE NORME CONTENUTE NEGLI ARTICOLI DAL 31 AL 36 DEL R. DECRETO 13 LUGLIO 1914, N. 829, PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA DI ISPEZIONE ALLE FARMACIE.

### **SEZIONE IV. DISPOSIZIONI GENERALI.**

#### **ART. 19.**

IL PREFETTO PROVVEDE SULLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE DOPO AVER SENTITO IL PARERE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ.

I DECRETI DEL PREFETTO SONO NOTIFICATI AI RICHIEDENTI, IN VIA AMMINISTRATIVA, A MEZZO DEL MESSO COMUNALE.

CONTRO IL PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO CHE NEGA L'AUTORIZZAZIONE È AMMESSO RICORSO AL MINISTRO PER L'INTERNO, IL QUALE DECIDE SENTITO IL CONSIGLIO DI STATO.

#### **ART. 20. PRESSO OGNI PREFETTURA DEBONO ESSERE TENUTI AL CORRENTE I REGISTRI:**

A) DELLE AUTORIZZAZIONI CONCESSE AI SENSI DELL'ART. 1;

B) DELLE AUTORIZZAZIONI CONCESSE AI SENSI DELL'ART. 8;

C) DELLE DENUNZIE PERVENUTE AI SENSI DELL'ART. 6.

#### **ART. 21.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO APPROVA, CON PROPRIO DECRETO, L'ELENCO DEGLI ISTITUTI PER LA CURA DEL CANCRO DIPENDENTI DALLO STATO O GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTI AI QUALI SI APPLICA LA DISPOSIZIONE DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 197 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE.

#### **ART. 22.**

LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 195, 196, 197, 198 E 386 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE E QUELLE CONTENUTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO, ENTRANO IN VIGORE IL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO, SALVE LE ECCEZIONI STABILITE NELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

#### **ART. 23.**

PER QUANTO NON È PREVEDUTO NEL PRESENTE REGOLAMENTO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL R. DECRETO 28 SETTEMBRE 1919, N. 1924, PER LA DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI DI CURE FISICHE E AFFINI.

### **SEZIONE V. DISPOSIZIONE TRANSITORIE.**

#### **ART. 24.**

CHIUNQUE GESTISCA STABILIMENTI, ISTITUTI, GABINETTI O AMBULATORI, INDICATI NELL'ART. 1, DEVE FARNE DENUNCIA AL PREFETTO ENTRO IL TERMINE DI TRE MESI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO.

ALLA DENUNCIA DEBONO ESSERE ALLEGATI:

- a) LA BOLLETTA DEL VERSAMENTO ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLA TASSA DI CONCESSIONE PREVEDUTA NELL'ART. 17;
- b) L'AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA, RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 16 LUGLIO 1916, N. 947;
- c) I DOCUMENTI ATTI A DIMOSTRARE IL POSSESSO, NEI DOTTORI CHE ASSUMONO LA DIREZIONE TECNICA E OGNI RESPONSABILITÀ CIRCA IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI SPECIALIZZATI, DEI REQUISITI RICHIESTI NEL PRIMO COMMA DELL'ART. 197 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE. QUANDO I DOTTORI NON SIANO IN POSSESSO DI TALI REQUISITI, MA SI TROVINO NELLE CONDIZIONI VOLUTE PER RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE PREVEDUTA NELL'ART. 386 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, DEVE CONTEMPORANEAMENTE ESSERE PRODOTTA LA DOMANDA INDICATA NELL'ART. 27.
- d) EVENTUALMENTE, I DOCUMENTI INDICATI NELL'ART. 3 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

A CARICO DEI CONTRAVVENTORI SI APPLICANO LE SANZIONI PREVEDUTE NELL'ART. 194 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE.

**ART. 25.**

L'USO DEGLI SCHERMI PER RADIOLOGIA, CHE NON SIANO MUNITI DEL CONTRASSEGNO PRESCRITTO NELL'ART. 11, E DI MATERIALE ANTI X CHE NON ABBIANO IMPRESSA L'INDICAZIONE PREVEDUTA NELL'ART. 16, È CONSENTITO PER LA DURATA DI SEI MESI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO.

**ART. 26.**

I SANITARI CHE ABBIANO ESERCITATO ININTERROTTAMENTE, COME LORO ATTIVITÀ PREVALENTE O COME ATTIVITÀ SUSSIDIARIA E NECESSARIA ALL'ESERCIZIO DELLE LORO SPECIALITÀ, PER UN PERIODO NON INFERIORE A CINQUE ANNI, PRECEDENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, LA RADIOTERAPIA E LA RADIUMTERAPIA POSSONO ESSERE AUTORIZZATI DAL MINISTRO PER L'INTERNO, SENTITO IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ A CONTINUARNE L'ESERCIZIO.

**ART. 27.**

PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE INDICATA NELL'ARTICOLO PRECEDENTE GLI INTERESSATI DEBONO PRESENTARE, ENTRO IL TERMINE DI TRE MESI DALLA DATA D'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, DOMANDA ALLA PREFETTURA DI RESIDENZA, DIRETTA AL MINISTRO PER L'INTERNO, CORREDATA DEL DECRETO DI AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA, NEL CASO CHE ABBIANO ESERCITATO DIRETTAMENTE UN GABINETTO DI TERAPIA FISICA. QUANDO ABBIANO ESERCITATO LA RADIOTERAPIA O LA RADIUMTERAPIA ALLA DIPENDENZA DI ALTRI, DEVE INVECE ESSERE UNITO ALLA DOMANDA UN CERTIFICATO RILASCIATO DAL TITOLARE AUTORIZZATO A GESTIRE IL GABINETTO DI TERAPIA FISICA O DAL DIRETTORE DI UNO DEGLI ISTITUTI INDICATI NELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 197 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, O ANCHE DALLA DIREZIONE DELL'ENTE OSPEDALIERO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA ALLA CUI DIPENDENZA I RICHIEDENTI ABBIANO PRESTATO SERVIZIO.

ALLA DOMANDA DEBONO, INOLTRE, ESSERE ALLEGATI L'ESTRATTO DEL REGISTRO DEGLI ATTI DI NASCITA E IL CERTIFICATO DI CITTADINANZA ITALIANA, QUELLO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE ED IL CERTIFICATO GENERALE PENALE, RILASCIATI IN DATA NON ANTERIORE A SEI MESI.

*VISTO, D'ORDINE DI SUA MAESTÀ IL RE:*

*IL CAPO DEL GOVERNO*

*PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO MINISTRO PER L'INTERNO:*

*MUSSOLINI.*